



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03596 DEL DEP. LACARRA ED ALTRI (res. n. 365 del 15 ottobre 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo gli interroganti, traendo spunto dalle attuali caratteristiche del profilo amministrativo degli assistenti giudiziari, avanzano specifici quesiti in ordine all'inquadramento professionale loro spettante sulla base del contratto collettivo nazionale.

In apertura si rimarca che la dibattuta questione degli inquadramenti professionali ha rivestito peculiare importanza nell'azione amministrativa di questo Dicastero.

Ben consapevole dell'importanza del contributo apportato dalla figura dell'assistente giudiziario il Ministero della Giustizia, per il tramite della competente articolazione, ha cercato, difatti, fin dall'instaurazione del tavolo di contrattazione, di assicurare il giusto riconoscimento al valore aggiunto offerto da detto personale.

Venendo alla specifica questione sollevata dagli onorevoli interroganti si evidenzia quanto segue.

La contrattazione integrativa in corso fa riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Funzioni Centrali 2019-2021, tuttora vigente, il quale delinea un nuovo ordinamento di classificazione del personale, enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.

L'art. 18 del medesimo CCNL, al comma 2, impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'Area II nella nuova Area Assistenti.

La figura dell'assistente giudiziario ha trovato dunque, sin dal precedente contratto integrativo, la sua collocazione nell'Area II e, quindi, così come previsto dal nuovo CCNL, nella nuova area Assistenti.

Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui seconda area ricomprende il profilo dell'assistente, generalmente inteso.

È lo stesso CCNL a prevedere inoltre, che in sede di contrattazione integrativa, vengano individuate, all'interno di ciascuna Area, le apposite "famiglie professionali", le quali delineano ambiti professionali omogenei, corrispondenti alla fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse, in cui confluiranno necessariamente più profili professionali.

Si segnala che, in sede di contrattazione integrativa, sono al vaglio ipotesi di accordo che, qualora dovessero incontrare il necessario, quanto opportuno consenso delle parti sindacali, potrebbero condurre alla procedura comparativa prevista dall'art. 52, comma 1-bis del d. lgs 165/2001, come recepito dall'art 18 CCNL, che al comma 6 così recita: *"In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza."*

In tal modo i dipendenti non in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso all'area dall'esterno con almeno 10 anni di esperienza e i dipendenti con il titolo di studio previsto per l'accesso all'Area Funzionari con almeno 5 anni di esperienza maturata, potrebbero beneficiare del passaggio di Area.

Si sottolinea in definitiva il costante impegno profuso da questo Dicastero per la valorizzazione professionale del personale amministrativo tutto, anche attraverso la

costruzione di percorsi di carriera mirati che riconoscano la competenza e l'esperienza maturata nel rispetto del quadro normativo di riferimento e secondo una corretta impostazione delle relazioni sindacali.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)